

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'adesione del Cantone Ticino al nuovo concordato
 intercantonale circa l'assistenza nel luogo di domicilio

(del 23 agosto 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La revisione del concordato 1. luglio 1937 era allo studio da alcuni anni e il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva affidato l'incarico a una speciale Commissione di esperti affinché elaborasse un progetto di nuovo concordato, inteso a rendere più facile l'applicazione delle norme e a trovare una soluzione più adeguata per ripartire più equamente gli oneri fra Cantone di origine e Cantone di domicilio.

Al concordato tuttora vigente si muoveva l'appunto, a giusta ragione, che la vasta materia che disciplinava era condensata in pochi articoli e che talune questioni non erano sufficientemente chiarite, per cui troppo spesso sorgevano divergenze nella trattazione dei casi, e per derimere le contestazioni non bastavano i commentari e i Cantoni dovevano appellarsi al Dipartimento federale competente per la definizione delle vertenze.

In tutti i Cantoni concordatari era manifesto il desiderio di avere una convenzione d'assistenza più chiara, più intelligibile e che approfittando della revisione si perfezionassero certe disposizioni che l'esperienza di un ventennio e la prassi che via via è andata formandosi suggerivano.

La riforma del concordato si proponeva anche di indurre i Cantoni che finora non avevano dato la loro adesione a spronarli a farvi parte e gli esperti nella preparazione del progetto hanno tenuto in debito conto questo particolare aspetto del problema.

Purtroppo sinora questa aspettativa non è stata coronata da successo. Il nuovo progetto di concordato inviato a tutti i Cantoni per esame è stato vagliato e discusso sia nella Conferenza dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica, sia dalla Schweizerische Armenpflegerkonferenz, sia dal Groupement romand des institutions publiques et privées d'assistance.

Il Cantone di Ginevra, che notisi non è un Cantone concordatario, incontra difficoltà a dare l'adesione alla nuova convenzione per il fatto che si vedrebbe accollare maggiori oneri finanziari perchè i ginevrini costituiscono una minoranza per rispetto ai domiciliati provenienti dagli altri Cantoni.

Se l'avversione di Ginevra e di alcuni altri Cantoni al nuovo disciplinamento dell'assistenza nella Svizzera dovesse persistere, il Consiglio federale non potrà fare a meno di proporre una nuova legge in sostituzione di quella del 22 giugno 1875 sulle spese di assistenza a malati e di sepoltura a decessi poveri di altri Cantoni, perchè, vecchia e superata, non risponde più alle attuali concezioni in materia d'assistenza. Al riguardo già sono state presentate mozioni alle Camere federali.

Al 1. luglio 1960 hanno già dato la loro adesione al nuovo concordato tutti i Cantoni che erano concordatari, ad eccezione di Zurigo che fa dipendere la sua adesione da quella degli altri Cantoni già concordatari, di Neuchâtel che ha fatto proposta al proprio Gran Consiglio, e del nostro Cantone.

Ci preme rilevare che lo scrivente Consiglio, in linea di principio, aveva dato l'adesione preventiva alla riforma del concordato il 19 maggio 1959, già

sapendo a quel momento che la progettata revisione dal lato finanziario non avrebbe cagionato maggiori oneri finanziari al nostro Cantone.

Il nuovo concordato tende fra altro a evitare il rimpatrio nel luogo di origine, a introdurre il principio di eguaglianza fra tutti gli assistiti del medesimo Cantone, siano essi attinenti o domiciliati.

Lo stesso si applica quando l'indigente di un altro Cantone concordatario ha il domicilio concordatario.

Il termine di aspetto per aver diritto al domicilio concordatario, che ora è di quattro anni, in base al nuovo concordato è ridotto a tre anni.

La spesa in virtù della nuova regolamentazione è ripartita fra Cantone di origine e Cantone di domicilio in ragione di metà ciascuno.

Per gli indigenti che non hanno ancora acquisito il domicilio concordatario, la spesa d'assistenza è così suddivisa :

per i primi 60 giorni 100 % a carico del Comune di domicilio,
per i successivi 180 giorni 100 % a carico del Cantone di origine.

In seguito la spesa è totalmente a carico del Cantone di origine, il quale trascorsi i periodi d'obbligo (8 mesi) può sempre chiedere il rimpatrio.

Con la convenzione del 1937, per i casi concordatari, la spesa era invece sopportata nel seguente modo :

se il domicilio era da 4 a 20 anni :	$\frac{3}{4}$ dal Cantone di origine e $\frac{1}{4}$ dal Cantone di domicilio,
se il domicilio era da 10 a 20 anni :	$\frac{1}{2}$ dal Cantone di origine e $\frac{1}{2}$ da quello di domicilio,
se il domicilio era di oltre 20 anni :	$\frac{1}{4}$ dal Cantone di origine e $\frac{3}{4}$ da quello di domicilio.

Aggiungiamo che la complessa materia che prima era affastellata in soli 23 articoli, nel nuovo concordato è ripartita in 48 e la sistematica introdotta agevola assai l'interpretazione e coordina i dispositivi in modo logico.

Riassumendo possiamo affermare che le modificazioni apportate se non innovano radicalmente nel campo assistenziale costituiscono un notevole progresso per riguardo al passato e sono benefiche da tutti i Cantoni concordatari. Si riscontra nelle medesime una più equa distribuzione degli oneri, e il riconoscimento della norma che il rimpatrio è una misura odiosa che lede i principi della libertà individuale e che di siffatto provvedimento si deve valersi solo in casi estremi.

A titolo d'orientamento aggiungiamo che al presente abbiamo più casi di Ticinesi assistiti nei Cantoni concordatari che non casi concordatari di assistiti confederati residenti nel nostro Cantone.

Premesso quanto sopra, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al nuovo concordato concernente l'assistenza nel luogo di domicilio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale
circa l'assistenza nel luogo di domicilio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 agosto 1960 n. 918 del Consiglio di Stato circa l'adesione
del Cantone Ticino al nuovo concordato 25 maggio 1959 concernente l'assistenza
nel luogo di domicilio,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a dare l'adesione del Cantone
Ticino al nuovo concordato sull'assistenza nel luogo di domicilio.

Art. 2. — Il nuovo concordato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi
e degli atti esecutivi.
